

In primo grado la ditta appellante aveva richiesto infruttuosamente l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da una società a fronte della richiesta di rilascio da parte della ditta medesima di copia integrale dei documenti allegati all'offerta tecnica presentata da tale società risultata aggiudicataria di una gara per l'affidamento del servizio di "ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle aziende sanitarie".

La ditta appellante motiva la propria richiesta di accesso agli atti sostenendo di aver curato per diversi anni la distribuzione sul territorio pugliese di prodotti per conto della società aggiudicataria dell'appalto in forza di un consolidato rapporto di appalto/trasporto cessato l'anno precedente per unilaterale volontà della società committente.

In primo grado il Tar Puglia dichiara inammissibile il ricorso presentato avverso il silenzio serbato dalla società aggiudicataria dell'appalto nei confronti della richiesta di accesso agli atti, rilevando che la mancata impugnazione del diniego nei termini non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (non impugnato). Tale fattispecie si era verificata nel caso concreto, secondo il giudice di primo grado, in quanto nella sua seconda istanza la ditta appellante si era limitata a sostenere che la domanda di accesso doveva intendersi formulata anche come accesso civico generalizzato ai sensi degli articoli 5 e 5 bis del d. lgs 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*)

Il Consiglio di Stato nega preliminarmente la natura meramente confermativa della seconda istanza osservando che tale istanza contiene una specifica diversa richiesta di un accesso civico generalizzato formulata per la prima volta e accogliendo l'appello si pronuncia in termini generali sulla legittimità di un'istanza di accesso civico generalizzato all'interno di una procedura di appalto.

In particolare il Consiglio di Stato osserva che:

*la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei o assoluti di cui all'art. 53 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, ed in particolare all'esecuzione dei contratti pubblici (nel cui contesto si colloca la fase del collaudo, alla quale pertiene la documentazione di cui l'appellante ha chiesto l'ostensione), ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso con le eccezioni enucleate dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, dello stesso d. lgs. 33/2013<sup>1</sup>, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti*

---

<sup>1</sup> Tali disposizioni recitano:

“1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

*da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza (Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10).*

Il Consiglio di Stato accogliendo l'appello dichiara l'obbligo della società appellata di esaminare l'istanza di accesso civico per la verifica della sussistenza in concreto dei presupposti per il suo accoglimento.

- 
- b) la sicurezza nazionale;
  - c) la difesa e le questioni militari;
  - d) le relazioni internazionali;
  - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.”